Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 7 - 2018

Verona, 17 luglio 2018

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Aggiornati i quiz verifiche idoneità dei Responsabili Tecnici……3
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Iscrizione categorie 4-bis e sottocategoria 2-ter, Delibere……...3
EMISSIONI IN ATMOSFERA - Autorizzazione generale, aggiornamento determinazioni vigenti (Provincia di Verona prot. n. 2063/18)……3
EMISSIONI IN ATMOSFERA – Riduzione emissioni alcuni inquinanti, D.Lgs. 81/2018……...4
RIFIUTI - Impianti di gestione rifiuti, Banca dati ARPAV……..4
SCARICHI IDRICI – Scarichi in rete fognaria con deroghe, scadenza 31 luglio 2018……5
SCARICHI IDRICI – Disciplina acque meteoriche, art. 39 Norme tecniche attuazione PTA……..5

NEWS SICUREZZA

AMIANTO - Programma 2018-2019 di qualificazione dei laboratori……6
SICUREZZA LAVORO - Interpello n. 4/2018, alternanza scuola lavoro e tirocini formativi……7
SICUREZZA LAVORO – Rivalutazione sanzioni……7
SICUREZZA LAVORO - Testo Unico, edizione luglio 2018 versione aggiornata ……..8

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SALUTE LAVORO - Zoonosi trasmesse da zecche, pubblicazione INAIL……8

NEWS AREA TECNIC

ADR – Trasporto merci pericolose, ADR 2019……9
CANTIERI – Ponteggi utilizzati come protezione collettiva……10
COSMETICI – Aggiornamento normativa……...12
MANGIMI – Aggiornamento normativa……13

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO – Il rischio di caduta dall'alto dei materiali, approfondimento INAIL……..13

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Aggiornati i quiz per le verifiche di idoneità dei Responsabili Tecnici
http://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-aggiornati-i-quiz-per-le-verifiche-di-idoneita-dei-responsabili-tecnici/

Pubblicata la Circolare 11 luglio 2018 n. 148 del Comitato Nazionale Albo gestori ambientali contenente l'"Aggiornamento dei quiz per le verifiche di idoneità dei Responsabili tecnici". Detta circolare contiene l'aggiornamento dell'elenco dei quiz eliminati dall'elenco pubblicato sul sito dell'Albo in data 4 settembre 2017 e l'elenco dei quiz che saranno oggetto di correzione da refusi e imprecisioni.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Iscrizione categorie 4-bis e sottocategoria 2-ter, Delibere
http://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-iscrizione-categorie-4-bis-e-sottocategoria-2-ter-delibere/

Si segnala la pubblicazione delle seguenti Delibere del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali:

Delibera n.3 del 04 giugno 2018 - Modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione nella categoria 4-bis. Con tale Delibera vengono approvati i due schemi di provvedimento di iscrizione e di diniego dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 2 del 24 aprile 201

Delibera n. 4 del 4 giugno 2018 - Criteri e requisiti per l'iscrizione nella sottocategoria 2-ter. Con questo provvedimento viene individuata la sottocategoria 2-ter per l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. Vengono inoltre fissati i criteri e i requisiti per l'iscrizione nella stessa.

EMISSIONI IN ATMOSFERA - Autorizzazione generale, aggiornamento determinazioni vigenti (Determina Provincia di Verona prot. n. 2063/18 del 20 giugno 2018)
http://www.apiverona.it/emissioni-in-atmosfera-autorizzazione-generale-aggiornamento-determinazioni-vigenti-determina-provincia-di-verona-prot-n-206318-del-20-giugno-2018/

Resa disponibile dalla Provincia di Verona la Determina del 20 giugno 2018 prot. n. 2063/18 recante *"Autorizzazione a carattere generale per le emissioni in atmosfera (art. 272 commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006). Aggiornamento determinazioni vigenti"*.

Con tale provvedimento la Provincia aggiorna le indicazioni vigenti per l'autorizzazione di carattere generale; l'aggiornamento si rende necessario al fine di recepire le disposizioni normative in materia di emissioni intervenute successivamente all'adozione dei provvedimenti provinciali. In particolare con riferimento alle domande di adesione all'autorizzazione di carattere generale è stata estesa la validità delle autorizzazioni a 15 anni dalla data di adesione da parte del gestore, in luogo dei 10 previsti dalla normativa previgente.

Analogamente, è stato previsto l'obbligo di aggiornamento delle autorizzazioni, da parte della autorità competente,entro 15 anni di validità dei provvedimenti.

Infine viene integrata la modulistica che deve essere utilizzata per l'istanza di adesione che va presentata attraverso il portale SUAP. Infatti i gestori che intendono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale, ricorrendone i presupposti, possono aderire tramite il SUAP ai sensi dell'art.272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Riduzione emissioni nazionali di alcuni inquinanti, D.Lgs. 81/2018

http://www.apiverona.it/emissioni-in-atmosfera-riduzione-emissioni-nazionali-di-alcuni-inquinanti-d-lgs-812018/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2.07.2018 n. 151 il decreto legislativo 30 maggio 2018 , n. 81 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE",* cosiddetta direttiva "NEC" (acronimo di "National Emission Ceiling").

Il provvedimento, in vigore dal 17 luglio 2018, ha come finalità il miglioramento della qualità dell'aria, la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali attraverso:

a) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;
b) l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;
c) obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti individuate nell'allegato I;
d) obblighi di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;
e) obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni connessi agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d); f) una più efficace informazione rivolta ai cittadini utilizzando tutti i sistemi informativi disponibili.

In particolare la direttiva oggetto di recepimento riguarda le emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5) e impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all'allegato I e ai loro effetti.

Il nuovo provvedimento che contiene quattro allegati, abroga il D.Lgs.0 171/2004, ma fino al 31 dicembre 2019 resta ferma l'applicazione dei limiti nazionali di emissione da esso previsti.

RIFIUTI - Impianti di gestione rifiuti, Banca dati ARPAV

http://www.apiverona.it/rifiuti-impianti-di-gestione-rifiuti-banca-dati-arpav/

Fonte www.arpav.veneto.it

Si rende noto che ARPAV ha attivato sul proprio portale un nuovo servizio che consente di individuare, a partire dal codice CER del rifiuto, gli impianti attivi (esclusi gli Ecocentri) situati nel territorio regionale ed in possesso di un provvedimento di iscrizione/autorizzazione al trattamento di quel determinato CER. Il servizio è raggiungibile al seguente link:
www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/datirifiuti/ricerca_codici_cer.php

E' possibile effettuare la ricerca per un generico capitolo di classificazione dei rifiuti o per specifico CER, circoscrivendo la ricerca ad una specifica area di interesse (provincia/comune).

Il codice CER - Catalogo Europeo dei Rifiuti - è un codice a sei cifre che consente la classificazione di tutti i rifiuti, pericolosi e non pericolosi. Le prime due cifre del codice si riferiscono al settore produttivo, le seconde individuano il ciclo produttivo all'interno del settore produttivo, mentre le ultime due individuano il rifiuto. Tramite la consultazione della banca dati è possibile conoscere in modo diretto e tempestivo in quale impianto autorizzato conferire una specifica tipologia di rifiuto.

SCARICHI IDRICI – Autorizzazioni scarichi in rete fognaria contenenti deroghe, scadenza 31 luglio 2018
http://www.apiverona.it/scarichi-idrici-in-rete-fognaria-autorizzazioni-contenenti-deroghe-scadenza-31-luglio-2018/

Si ricorda che, salvo proroghe, il 31 dicembre 2018 scadranno le deroghe ai limiti di scarico in rete fognaria riconosciute all'interno dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art.38 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) adottato dalla Regione Veneto con DGR n. 1534 del 03.11.2015.

L'Ente gestore della rete fognaria può prorogare la deroga solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura di cui alla tabella 1 allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte 3^ del D.Lgs. 152/06). L'ammissibilità della deroga va dimostrata sulla base di studi di rischio da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione; pertanto le aziende interessate dovranno effettuare una valutazione dei propri reflui e impianti e presentare tramite SUAP agli Enti competenti la suddetta richiesta di proroga.

Al riguardo Acque Veronesi sta inviando alle aziende la comunicazione in allegato, nella quale stabilisce che le domande, corredate della documentazione specifica, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2018.

SCARICHI IDRICI – Disciplina acque meteoriche, art. 39 Norme tecniche attuazione PTA
http://www.apiverona.it/scarichi-idrici-disciplina-acque-meteoriche-art-39-norme-tecniche-attuazione-pta/

Si ricorda che le aziende (ex art 39 cc. 1 e 3) che nel 2016 hanno inviato all'autorità competente il piano di adeguamento per l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche (ai sensi della DRV 1534 del 31.12.2015) dovranno realizzare le opere di adeguamento **entro il 31 dicembre 2018.**

Come noto l'art. 39, Allegato 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) del Veneto che disciplina le "acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio":

- ha individuato le tipologie di insediamenti nei quali le acque meteoriche non sono più' riconducibili alle acque reflue industriali, ma sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 (ex D.G.R.V. n. 842/2012 e D.G.R.V. n. 1770/2012)
- ha fissato i termini per l'adeguamento degli insediamenti esistenti (ex D.G.R.V. n. 1534/2015); in particolare, i lavori di adeguamento devono essere realizzati entro il 31.12.2018, previa autorizzazione allo scarico per ottenere la quale occorre bisogna evitare che sostanze inquinanti o pregiudizievoli per l'ambiente possano disperdersi con l'acqua piovana, quindi va garantita la pulizia delle aree esterne e, ove non possibile, va raccolta l'acqua e va trattata.

La delibera ha previsto inoltre che l'Autorità competente possa fissare un termine di adeguamento diverso, successivo a tale data, nel caso in cui l'azienda interessata presenti tempestivamente comprovate motivazioni. Quindi gli interventi previsti nel piano di adeguamento dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2018, salvo comprovati motivi, che andranno sottoposti all'Autorità competente, la quale potrà stabilire nuovi termini di adeguamento.

Come noto, l'articolo 39 del PTA individua diverse tipologie di aree, ciascuna delle quali è sottoposta a specifici adempimenti:

- Aree comma 1: superfici scoperte di ogni estensione adibite ad attività rientranti in un elenco speciale ("Allegato F" al PTA), ove vi sia la presenza di depositi non protetti dagli agenti atmosferici o lavorazioni.
- Aree comma 3: piazzali di oltre 2 mila mq a servizio di autofficine, autolavaggi e impianti di depurazione; superfici destinate alla distribuzione dei carburanti; parcheggi di oltre 5 mila mq (anche in zone residenziali o commerciali).

Per le aree comma 1 e comma 3 è necessaria l'autorizzazione preventiva allo scarico delle acque di prima pioggia (anche di seconda pioggia per le sole aree comma 1). Inoltre occorre il trattamento delle acque di prima pioggia (anche di seconda pioggia per le sole aree comma 1) con idonei sistemi di depurazione e pavimentazione al fine di impedire infiltrazioni.

- Aree comma 5: aree diverse dal comma 1 e 3 tra cui strade pubbliche e private, aree scoperte inferiori a 2 mila mq a servizio di autofficine, autolavaggi e impianti di depurazione, parcheggi di superficie inferiore a 5 mila mq.

Per queste aree non è richiesta autorizzazione allo scarico (salvo ove diversamente previsto dalla norma in materia di nulla osta idrico). Le acque di dilavamento devono essere convogliate in condotte ad esse riservate.

NEWS SICUREZZA

AMIANTO - Partita il 2 luglio la fase di realizzazione del programma 2018-2019 di qualificazione dei laboratori
http://www.apiverona.it/amianto-partita-il-2-luglio-la-fase-di-realizzazione-del-programma-2018-2019-di-qualificazione-dei-laboratori/

Fonte www.salute.gov.it

Il Ministero della Salute evidenzia che dal 2 luglio 2018, terminata la fase di acquisizione delle domande presentate dai laboratori interessati secondo l'Accordo Stato-regioni del 7 maggio 2015, parte la realizzazione del programma 2018-2019 di qualificazione dei laboratori che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto.

Le strutture di riferimento, deputate al controllo, potranno contattare i laboratori registrati in modo da concordare modalità e procedure per le prove analitiche previste dai circuiti.

La lista dei laboratori attualmente riconosciuti e operanti continuerà ad essere in vigore e sarà aggiornata sulla base delle informazioni che verranno progressivamente prodotte dalle Strutture di Riferimento. I nuovi laboratori verranno inseriti in Lista solo ad ultimazione e superamento del percorso di qualificazione.

Scarica:
lista dei centri di riferimento che condurranno i circuiti per ciascuna area territoriale
scheda per la verifica dei requisiti minimi rilevati dai centri di riferimento
tariffario delle attività
protocolli definitivi, identificati con numero di revisione e data 15 giugno 2018, dei circuiti:
MOCF - massa (microscopia ottica in contrasto di fase – massa)
MOCF aria (microscopia ottica in contrasto di fase – aria)
SEM - massa (microscopia elettronica a scansione – massa)
SEM - aria (microscopia elettronica a scansione – aria)
DRX (diffrattometria a raggi X)
FTIR (spettrometria infrarossa A trasformata di Fourier).

Nel caso si riscontrassero rilievi per i punti obbligatori riportati nella scheda di verifica raccolta dai centri di riferimento, questi ultimi invieranno una nota al laboratorio sottoposto a verifica, indicando il rilievo e le tempistiche di soluzione (entro 6 mesi), mettendone a conoscenza il Ministero.

Consulta la pagina Laboratori che effettuano analisi sull'amianto.

SICUREZZA LAVORO - Interpello n. 4/2018, alternanza scuola lavoro e tirocini formativi
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-interpello-n-42018-alternanza-scuola-lavoro-e-tirocini-formativi/

Fonte: Ministero del Lavoro

Reso disponibile l'interpello n. 4/2018, con il quale la Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornisce il proprio parere in merito all'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, nel caso di percorsi di alternanza scuola-lavoro o di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro.

Viene chiesto in particolare se sia applicabile l'intera disciplina del D.Lgs. n. 81/08, con conseguente aggravio di oneri a carico dell'imprenditore, o solamente l'art. 21 del D.Lgs. 81/08 (disposizioni relative ai lavoratori autonomi).

La Commissione ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola - lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nell'articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195, contenente il "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in combinato disposto con le previsioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

SICUREZZA LAVORO – Rivalutazione sanzioni
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-rivalutazione-sanzioni/

Fonte www.ispettorato.gov.it

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2018 l'avviso della disponibilità del Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 recante la "Rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza".

In seguito alla pubblicazione del suddetto decreto, che introduce la rivalutazione di contravvenzioni e ammende dell'1,9% a partire dal 1° luglio 2018, è stata emanata la lettera Circolare del 22 giugno 2018 recante le indicazioni operative per il personale ispettivo.

Detta circolare contiene in allegato un quadro riepilogativo delle sanzioni con riguardo alle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo ammenda, nonché agli illeciti amministrativi più ricorrenti.

SICUREZZA LAVORO - Testo Unico, edizione luglio 2018 versione aggiornata
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-testo-unico-edizione-luglio-2018-versione-aggiornata/

Fonte INL

Pubblicato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sul proprio sito www.ispettorato.gov.it il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il nuovo file contiene gli importi delle sanzioni aggiornati.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SALUTE LAVORO - Zoonosi trasmesse da zecche, pubblicazione INAIL
http://www.apiverona.it/salute-lavoro-zoonosi-trasmesse-da-zecche-pubblicazione-inail/

Fonte www.inail.it

Pubblicato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL il documento "

Il manuale ha lo scopo di fare chiarezza sui rischi reali a cui l'uomo, e in particolare il lavoratore che opera in ambienti outdoor, può andare incontro qualora venga punto da una zecca.

Inoltre, l'analisi accurata che viene fatta dei microrganismi patogeni che possono essere veicolati dalle zecche contribuisce alla comprensione del perché è necessario adottare comportamenti e procedure specifici, atti ad evitare l'interazione con tali patogeni. Pertanto, il manuale intende tradurre l'attività di studio e di ricerca espletata nel settore dal dipartimento in strumenti operativi per la gestione del rischio biologico, fruibili da tutti coloro che prestano il proprio lavoro all'aperto.

Si riporta l'indice del documento:
Introduzione 7
Zoonosi 9
Le malattie trasmesse da vettori 12
L'ambiente 14
Le zecche 16
Tassonomia, sistematica, evoluzione 17
Pericolosità delle zecche 27

Procedure per il controllo della diffusione delle zecche 29

Misure di prevenzione 30
Come rimuovere la zecca 34
Le malattie infettive trasmesse da zecche 36
Babesiosi 36
Bartonellosi 40
Borreliosi di Lyme 42
Ehrlichiosi - Anaplasmosi 45
Febbre bottonosa del mediterraneo 47
Febbre Q 50
Febbre ricorrente da zecche 52
Meningoencefalite da zecche (TBE) 53
Tularemia 56
L'uomo 60
Il rischio biologico 61
Cenni sulla normativa italiana in ambito occupazionale 61
Il rischio biologico: definizione e quadro normativo 61
Il rischio biologico nel settore agro-zootecnico e forestale 64
Bibliografia e sitografia 67
Riferimenti normativi 77
Glossario 79
Approfondimenti 87
Centri di referenza e loro attività 90
Schede zecche 94

NEWS AREA TECNICA

ADR – Trasporto merci pericolose, ADR 2019
http://www.apiverona.it/adr-trasporto-merci-pericolose-adr-2019/

Fonte www.unece.org

Reso disponibile come da regolare procedura definita nel paragrafo 1 articolo 14 dell'ADR, e consegnato al segretario generale dell'ONU ha comunicato, tramite la nota C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14 del 1 luglio 2018 il testo degli emendamenti della nuova edizione dell'ADR 2019.

Il suddetto testo, se entro il prossimo ottobre non saranno presentate obiezioni, diventerà definitivo per la nuova edizione del manuale ADR per il trasporto di merci pericolose su strada in vigore il 1° gennaio 2019.

In allegato la bozza degli emendamenti degli Allegati A e B dell'ADR 2019 adottati dal WP15 dell'UNECE per l'entrata in vigore il 1° Gennaio 2019

Si ricorda che l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) prevede che, ad eccezione di alcune merci eccessivamente pericolose, altre merci pericolose possano essere oggetto di trasporto internazionale su strada, a condizione che siano rispettate le condizioni imposte dall'allegato A sulle merci in questione, compresi il loro imballaggio e etichettatura, e le condizioni imposte dalla Tabella B, compresa la costruzione, l'equipaggiamento e la circolazione del veicolo che trasporta le merci in questione.

Gli allegati A e B sono stati regolarmente modificati e aggiornati dall'entrata in vigore dell'ADR. A seguito delle modifiche che sono entrate in vigore il 1 ° gennaio 2017, è stata pubblicata una versione consolidata rivista (" ADR 2017 ") come ECE / TRANS / 257, Vol. I e II.

La struttura è coerente con quella delle raccomandazioni sul trasporto di merci pericolose, i regolamenti modello delle Nazioni Unite, il codice marittimo internazionale delle merci pericolose per l'organizzazione marittima internazionale, le istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e regolamenti relativi al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia.

La struttura è la seguente:
Appendice A: Disposizioni generali e disposizioni per materiali e oggetti pericolosi
Parte 1 Disposizioni generali
Parte 2 Classificazione
Parte 3 Elenco di merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni relative a quantità limitate e quantità escluse
Parte 4 Disposizioni sull'uso di imballaggi e serbatoi
Parte 5 Procedure di spedizione
Parte 6 Requisiti per la costruzione di imballaggi, contenitori intermedi alla rinfusa e cisterne e le prove che devono subire
Parte 7 Disposizioni relative alle condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione
Appendice B: Disposizioni per le attrezzature e i trasporti
Parte 8 Requisiti per equipaggi, equipaggiamento e funzionamento di veicoli e documentazione
Parte 9 Requisiti per la costruzione e l'approvazione dei veicoli

Nonostante le misure transitorie previste nell'ADR 2015, che consentono in alcuni casi di rispettare i requisiti delle precedenti edizioni, le edizioni di ADR pubblicate dalle Nazioni Unite che possono essere utilizzate per la sua applicazione sono le seguenti:
Dal 26 dicembre 2015 al 30 giugno 2017: Edizione 2015 (ECE / TRANS / 242, Vol I e II) come modificata conformemente alle notifiche di deposito CN354.2015.TREATIES e CN710.2015.TREATIES e rettifiche
Dal 1 ° gennaio 2017: Edizione 2017 (ECE / TRANS / 257, Vol I e II) (cfr. Avvisi di deposito CN744.2016.TREATIES e CN443.2016.TREATIES)

CANTIERI – Ponteggi utilizzati come protezione collettiva
http://www.apiverona.it/cantieri-ponteggi-utilizzati-come-protezione-collettiva/

Fonte www.inail.it

Si segnala la pubblicazione del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'INAIL riguardante “I parapetti di sommità dei ponteggi - Possibile impiego come protezione collettiva per lo svolgimento delle attività in copertura”.

Nella pubblicazione sono riportati i risultati di uno studio condotto sui ponteggi utilizzati come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la propria attività sulle coperture.

Sono stati definiti, sulla base della UNI EN 13374, i requisiti prestazionali e i geometrici dei parapetti di sommità dei ponteggi per assolvere a tale scopo. Sono state inoltre eseguite prove sperimentali di impatto su alcuni campioni di ponteggio per verificarne la capacità di assorbimento di diversi livelli di energia cinetica.

Indice della pubblicazione

Premessa 3
Introduzione 7
1 Definizioni 9
2 Riferimenti 10
3 Requisiti 12
3.1 Requisiti prestazionali 12
3.2 Requisiti geometrici e limiti di posizionamento 12
4 Prove sperimentali 15
4.1 Obiettivi 15
4.2 Disposizione e procedimento di prova 15
4.2.1 Configurazioni di prova 16
4.2.1.1 Schema CD 17
4.2.1.2 Schemi CS 18
4.2.1.3 Schema CSR 19
4.2.2 Attrezzature e apparecchiature di prova 20
4.2.2.1 Struttura metallica rigida 20
4.2.2.2 Sacco sferoconico 21
4.2.2.3 Rullo cilindrico 21
4.2.2.4 Sistemi di sollevamento e sgancio 21
4.2.2.5 Sistema di misura dei dati 22
4.2.2.6 Sistema di acquisizione, registrazione ed analisi dei dati 25
4.2.2.7 Convenzioni 26
4.2.3 Descrizione delle prove con sacco sferoconico 26
4.2.3.1 Prove sul montante di sommità 26
4.2.3.2 Prova sui correnti 28
4.2.3.3 Prova sulla tavola fermapiede 30
4.2.3.4 Prova sulla protezione continua (rete) 30
4.2.4 Descrizione delle prove con rullo cilindrico 32
4.2.4.1 Prova sul montante di sommità 32
4.2.4.2 Prova sul traverso 33
4.2.4.3 Prova sul corrente intermedio 35
4.2.4.4 Prova sulla tavola fermapiede 36
4.2.4.5 Prova sulla protezione continua (rete) 37
4.3 Risultati 39
4.3.1 Risultati delle prove con il sacco sferoconico 39
4.3.1.1 Prove sul montante di sommità 39
4.3.1.2 Prove sui correnti 53
4.3.1.3 Prove sulla tavola fermapiede 77
4.3.1.4 Prove sulla protezione continua 89
4.3.2 Risultati delle prove con rullo cilindrico 109
4.3.2.1 Prove sul montante di sommità 109
4.3.2.2 Prove sul traverso 117
4.3.2.3 Prove sul corrente intermedio 128
4.3.2.4 Prove sulla tavola fermapiede 139
4.3.2.5 Prove sulla protezione continua 149
5 Conclusioni 163

Si ricorda che sul tema il Ministero del Lavoro era intervenuto con Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 inerente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota; nella circolare venivano forniti una serie di chiarimenti in merito a richieste di interpretazione di natura tecnica.

COSMETICI – Aggiornamento normativa
http://www.apiverona.it/cosmetici-aggiornamento-normativa/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L n. 176 del 12 luglio 2018 il regolamento n. 978 del 9 luglio 2018 con il quale viene modificata la disciplina comunitaria che regolamenta la produzione dei prodotti cosmetici.

In particolare viene vietato l'utilizzo dell'estratto di fiori di Tagetes erecta e olio di fiori di Tagetes erecta e viene consentito solo entro certi limiti l'uso delle sostanze estratto di fiori di Tagetes minuta, olio di fiori di Tagetes minuta, estratto di fiori di Tagetes patula, olio di fiori di Tagetes patula.

Pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L n. 158 del 21.6.2018 il regolamento UE 2018/885 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2018 che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), nel suo parere di marzo 2015, ha concluso che l'impiego di MBBT (nano) come filtro UV, con le caratteristiche indicate nel parere e ad una concentrazione massima del 10 % p/p in prodotti cosmetici per applicazione cutanea, non comporta rischi per la salute umana in seguito ad applicazione su pelle sana e intatta o su pelle danneggiata.

Le caratteristiche indicate nel parere del CSSC riguardano le proprietà fisico-chimiche del materiale (quali purezza, dimensione media delle particelle, distribuzione dimensionale numerica). In conseguenza a tale parere la sostanza è stata inserita nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. Di seguito riportiamo l'estratto relativo all'aggiornamento:

2) è inserito il numero d'ordine 23 *bis*:

Riferimento Numero	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«23 *bis*	2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo/Bisoctrizole	Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano)	103597-45-1	403-800-1		10 % (*)	Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione. Sono consentiti solo i nanomateriali con le seguenti caratteristiche: — purezza ≥ 98,5 % con la frazione dell'isomero 2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(isoottile)fenolo) non superiore all' 1,5 %; — solubilità < 5 ng/L in acqua a 25 °C; — coefficiente di ripartizione (Log Pow): 12,7 a 25 °C; — non rivestito; — dimensione media delle particelle D50 (50 % del numero al di sotto di tale diametro): ≥ 120 nm della distribuzione della massa e/o ≥ 60 nm della distribuzione dimensionale numerica.	

(*) In caso di uso combinato di Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol e di Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»

MANGIMI – Aggiornamento normativa
http://www.apiverona.it/mangimi-aggiornamento-normativa-2/

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L n. 176 del 12 luglio 2018 n. 176 i seguenti regolamenti datati 11 luglio 2018:

Reg. UE n. 982/2018 che introduce la possibilità di usare preparati acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico nei mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova;

Reg. UE n. 983/2018 che consente l'utilizzo di acido benzoico nei mangimi destinati alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione.

Entrambi i regolamenti entreranno in vigore il 1° agosto p.v.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO – Il rischio di caduta dall'alto dei materiali, approfondimento INAIL
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-il-rischio-di-caduta-dallalto-dei-materiali-approfondimento-inail/

Fonte www.inail.it

Si segnala la pubblicazione "INAIL – Cadute dall'alto dei gravi", disponibile nel sito www.inail.it.

Il manuale affronta il tema della caduta dall'alto dei materiali, che rappresenta una causa importante statisticamente rispetto agli infortuni mortali per il lavoratori, con particolare riferimento al settore delle costruzioni.

La pubblicazione rientra nell'ambito dei lavori di "Infor.MO, Approfondimento delle dinamiche, dei fattori di rischio e delle cause – Schede". Si tratta di un sistema di sorveglianza nazionale "Infor.MO", nato nel 2002 come progetto di ricerca e attualmente adottato nel Piano Nazionale di Prevenzione (2014-2018) delle Regioni; è finalizzato a studiare le cause degli infortuni mortali e gravi sul lavoro, tramite l'analisi della dinamica infortunistica sviluppata secondo il proprio modello.

Obiettivo delle schede informative pubblicate dall'INAIL è quello di analizzare le principali modalità di accadimento degli infortuni mortali riportando, per la tematica analizzata, le principali caratteristiche descrittive, l'analisi puntuale delle dinamiche infortunistiche e, a partire dai fattori di rischio evidenziati, alcune delle possibili misure preventive da adottare per ridurre il rischio di infortuni.

L'opuscolo in esame considera i principali fattori di rischio e le relative misure di prevenzione e protezione, in considerazione del fatto che la caduta avviene per diversi fattori di rischio, quali ad esempio il cedimento dell'attrezzatura utilizzata oppure l'urto del materiale durante la sua movimentazione ovvero l'esecuzione della fase di lavoro in maniera errata.

Link alla pubblicazione:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-le-cadute-dall-alto-dei-lavoratori.PDF